

Avvertenza: per un problema di composizione grafica del documento, alla pagina 78 delle istruzioni per la compilazione del modello Unico PF 2012, fascicolo 1, alcune parti del testo riguardanti le ipotesi di esonero dal pagamento delle addizionali regionali e comunali risultano incomplete.

Di seguito, pertanto, sono riepilogati i casi di esonero elencati nel paragrafo interessato.

Chi non è tenuto al pagamento delle addizionali regionali e comunali

Non siete obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF se:

- possedete soltanto redditi esenti dall'IRPEF;
- possedete soltanto redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF;
- possedete soltanto redditi soggetti a tassazione separata salvo che, avendone la facoltà, abbiate optato per la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
- avete un'imposta lorda (rigo RN5) che, al netto delle detrazioni riportate nei rigi RN22 e RN23, dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, indicati nel rigo RN30, col. 2 e dei crediti d'imposta per fondi comuni indicati nel rigo RN31 col. 1, non supera euro 10,33.